

Decreto direttoriale del 27 luglio 2018 n. 55508, recante «OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Avviso per la presentazione dei progetti campagna 2017/2018. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017».

Risposte alle richieste di chiarimento e/o di informazioni pervenute ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto direttoriale del 27 luglio 2018 n. 55508.

QUESITO N. 1

In merito alla campagna OCM 2018-2019 su fondi a quota nazionale, possono essere considerati come soggetti proponenti in una costituenda ATI i GAL e anche i C.A.R. Scpa (centro agroalimentare regionale).

RISPOSTA

I soggetti proponenti sono elencati all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 agosto 2017 n. 60710.

Per la definizione di alcune tipologie soggettive elencate al citato comma 1 dell'art. 3, si rimanda a quanto riportato all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto del Ministro.



QUESITO N. 2

Si richiedono chiarimenti sull'interpretazione dell'articolo 3 (presentazione dei progetti) paragrafo 5 sui soggetti proponenti dove si dice "i soggetti proponenti non possono presentare o partecipare a più di un progetto per la medesima annualità e per il medesimo paese terzo o mercato del Paese terzo".

Un Consorzio di Tutela (riconosciuto dal MIPAAFT) potrebbe aderire sia ad un progetto nazionale e/o ad un progetto regionale e/o ad un progetto multiregionale?

Nel caso di risposta affermativa quali sarebbero le regole da seguire? Diverso Paese Terzo?

RISPOSTA

L'art. 8, comma 1, lett. h), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 agosto 2017 n. 60710 prevede l'esclusione, dalle procedure di erogazione di contributi previste all'art. 45 del Reg. UE 1308/2013, per i soggetti proponenti "che presentano, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, per la misura "promozione" dell'OCM vino, più di un progetto per lo stesso Paese o mercato del Paese terzo. Tale previsione è valida anche in caso di progetti pluriennali in corso"

Pertanto un Consorzio di Tutela (riconosciuto dal MIPAAFT) potrebbe aderire sia ad un progetto nazionale e/o ad un progetto regionale e/o ad un progetto multiregionale avendo come limite, causa l'esclusione, il fatto che sia diverso il Paese o mercato del Paese terzo e l'annualità.



alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

QUESITO N. 3

Si chiede un chiarimento rispetto al meccanismo di finanziabilità dei progetti.

Il comma 3 dell'Art. 17 del DD 55508 dice che "Qualora le risorse non siano sufficienti a finanziare, per intero, i progetti ammissibili a contributo [tutti i progetti ammissibili?], si applica, per analogia [quindi su tutti progetti ammissibili?], quanto previsto al comma 5 dell'art. 11 del Decreto."

Verrebbe quindi rimodulato l'importo del contributo, non solo dell'ultimo ma, per analogia, di ogni progetto ammissibile sulla base delle risorse disponibili (a prescindere dalla sua posizione in graduatoria).

Si prega di confermare la corretta interpretazione del comma 3 dell'Art. 17 del DD 55508 e di chiarire la modalità di finanziabilità dei progetti ammissibili.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017, "I progetti vengono finanziati, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sulla base della graduatoria". Il comma 5 del medesimo articolo prevede altresì che "Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare per intero il progetto del soggetto proponente collocato ultimo in graduatoria, quest'ultimo ha facoltà, entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, di accettare o meno di realizzare l'intero progetto. Nel caso in cui il soggetto proponente non accettasse, l'autorità competente scorre la graduatoria".

L'art. 17 comma 3 del decreto direttoriale del 27 luglio 2018 n. 55508 stabilisce che, nello scorrimento della graduatoria effettuato dalle autorità competenti, viene applicato, per analogia, quanto previsto dal comma 5 dell'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017 a ciascun soggetto che dovesse trovarsi nella posizione di ultimo collocato in graduatoria e con risorse non sufficienti al completo finanziamento del contributo richiesto, anche a seguito di ulteriore scorrimento.



alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

QUESITO N. 4

1. Una impresa beneficiaria delle agevolazioni riferite alla campagna OCM Vino 2016/2017 ma che successivamente non ha sottoscritto il contratto con AGEA, può partecipare ad un nuovo Bando per la Campagna 2018/2019, considerato che l'Art. 16 comma 1 fa riferimento a due esercizi finanziari comunitari?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 agosto 2017 n. 60710, "non possono presentare progetti di promozione, per un periodo pari a due esercizi finanziari comunitari, coloro che [...] non sottoscrivono il contratto a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva". Pertanto, il soggetto che non dovesse aver stipulato il contratto riferito alla campagna OCM Vino 2016/2017 non può partecipare ad un nuovo Bando per le annualità 2017/2018 e 2018/2019.

2. Per la determinazione delle classi di ammissibilità qual è il documento/registro dal quale rilevare il dato (Valori in hl di produzione di vino confezionato idoneo alla promozione ed oggetto del progetto) e quale è l'annualità alle quale fare riferimento?

RISPOSTA

Il documento di riferimento è il registro telematico per il settore vitivinicolo di cui al decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Come indicato nelle note agli allegati B, C e D "il quantitativo indicato deve riferirsi all'anno solare precedente alla presentazione del progetto".

3. Si chiede conferma se: l'allegato B va compilato dall'impresa singola, l'allegato C dai mandanti dell'ATS e l'allegato D dal capofila dell'ATS.

RISPOSTA

L'allegato B deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui il soggetto proponente sia un produttore di vino in forma singola o un consorzio di tutela, autorizzato ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238.

L'allegato C, come precisato nella nota n. 1, deve essere compilato da tutti i soggetti associati in ATS (mandanti e mandatario).

L'allegato D, come precisato nella nota n. 1, deve essere compilato dal soggetto mandatario.



QUESITO N. 5

1. Il contributo richiesto sui fondi quota nazionale è pari all'80% dell'importo totale del progetto?

RISPOSTA

Il contributo su fondi di quota nazionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 agosto 2017 n. 60710, è "pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per realizzare il progetto".

2. La società che andrebbe a realizzare le attività nel Paese terzo verrà individuata come fornitore?

RISPOSTA

Il beneficiario del contributo ha facoltà di utilizzare fornitori per la realizzazione delle attività previste dal programma di progetto presentato.

3. Allegato N e O è diretto solo alle PMI?

RISPOSTA

L'allegato N, ai sensi del comma 7 dell'art. 7 del decreto direttoriale del 27 luglio 2018 n. 55508, utilizzato, è utilizzato dal Comitato nazionale per la valutazione dei progetti di promozione nazionali presentati da tutti i soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 agosto 2017 n. 60710.

L'allegato O, ai sensi del comma 4 dell'art. 10 del medesimo decreto direttoriale, è utilizzato dai Comitati regionali competenti per la valutazione dei progetti multiregionali presentati da tutti i soggetti proponenti di cui all'art. 3, comma 1, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 agosto 2017 n. 60710.



QUESITO N. 6

L'articolo 3, al comma 5 del D.D. n. 55508 del 27/07/2018 prevede quanto segue:

"I soggetti proponenti, di cui all'art. 3 del Decreto, non possono presentare o partecipare a più di un progetto per la medesima annualità e per il medesimo Paese terzo o mercato del Paese terzo."

A riguardo, considerato che ai partecipanti i programmi proposti da soggetti collettivi vengono richieste apposite autocertificazioni rilasciate ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, in particolare l'apposito allegato I a sua volta correlato all'allegato H (rilasciato dal legale rappresentante del soggetto al quale è stato conferito mandato dai proponenti di cui alle lettere a), b), c), d), h), i) e j) dell'art. 3, comma 1 del Decreto 60710/2016 del 10 agosto 2017), si chiede di conoscere se alla luce della documentazione rilasciata e considerate le successive verifiche precontrattuali svolte da AGEA ai sensi dell'art. 13, comma 2 del Decreto ministeriale 10 agosto 2017 potrà non essere considerata una sovrapposizione la partecipazione di un'azienda a più programmi proposti da soggetti collettivi anche per Paesi coincidenti nell'ambito dei due programmi ma in relazione ai quali la stessa azienda, con il rilascio della prescritta autocertificazione conforme al modello di cui all'allegato H, ha preventivamente precisato la sua partecipazione a più programmi ma per Paesi target diversi.

Esempio, l'azienda X partecipa ad un programma nazionale per i Paesi target USA e Canada, nel contempo partecipa ad un programma regionale che prevede i seguenti Paesi target: USA, Canada e Giappone, limitando la sua partecipazione in detto programma al solo Paese Giappone ed escludendo la partecipazione ai Paesi Usa e Canada.

In questo caso è consentita la presenza dell'azienda X all'interno dei due programmi senza che ciò costituisca una sovrapposizione partecipativa su stessi Paesi?

RISPOSTA

Nel caso di soggetti proponenti di cui lettere a), b), c), d), h), i) e j) dell'art. 3, comma 1 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 agosto 2017 n. 60710, le cause di esclusione di cui all'art. 8 comma 1 lett. h) si applicano in base all'effettiva partecipazione da parte del soggetto partecipante ad azioni di promozione destinate a specifici Paesi terzi, in base a quanto dichiarato negli allegati H ed I.



QUESITO N. 7

Richiedo un chiarimento in merito all'attribuzione del punteggio di cui al punto e. dell'Allegato N al DD 55508/18.

Tale criterio attribuisce il punteggio se il soggetto proponente (colui "che presenta il progetto", Art. 2 comma 1 lettera e) è un Consorzio di Tutela riconosciuto.

Si chiede conferma che i due punti sono attribuiti ad una costituenda ATI (tra soggetti di cui alle lett. f) ed e) del DM 60710/17 Art.3) in cui la mandataria è un Consorzio di Tutela (che quindi presenta il progetto).

RISPOSTA

Il citato criterio di cui al punto e) dell'allegato N si applica nel caso in cui il soggetto proponente sia un Consorzio di tutela autorizzato ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e non nel caso in cui il soggetto proponente sia un soggetto di cui alla lett. h dell'art. 3 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 agosto 2017 n. 60710 (ossia una costituenda ATI).



QUESITO N. 8

In relazione all'allegato B del decreto direttoriale 55508 del 27 luglio '18 si chiede:

Paragrafo 2.23 viene chiesto:

"...In particolare, ha commercializzato un quantitativo di hl ... di vini di propria produzione..."

Potete indicarci in quale registro/documento possiamo individuare questo valore?

RISPOSTA

Al fine della verifica del quantitativo di vino commercializzato si fa riferimento al registro IVA e qualora da esso non si desumano qualità, quantità e tipologia dei prodotti vitivinicoli venduti è possibile utilizzare le movimentazioni annotate nei registri di cantina di cui ai Regolamenti n. 1308/2013 e n. 436/2009 e al decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015.

Il dato relativo al quantitativo di vino di propria produzione prodotto è desumibile dal registro telematico per il settore vitivinicolo di cui al decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015.



QUESITO N.9

L'avviso n. 55508 del 27/07/2018 prevede la compilazione dell'Allegato E per i soggetti che rientrano nella categoria delle piccole e microimprese.

1. Si richiede di specificare se è corretto NON procedere alla compilazione del suddetto allegato E nel caso di una azienda agricola che, nel precedente allegato C e a progetto, venga dichiarata come grande impresa (poiché detenuta in percentuale superiore al 25% da una grande impresa).

RISPOSTA

Si conferma che la compilazione dell'allegato E deve essere effettuata esclusivamente da aziende che dichiarano di appartenere alla categorie delle piccole e micro imprese.

2. Sempre per quanto riguarda la compilazione dell'Allegato E si richiede se è corretto, nel caso di imprese individuali e/o di imprese non soggette all'obbligo di presentazione di un bilancio, rientranti nella categoria di piccole e micro imprese, procedere alla sola compilazione del quadro "Effettivi (ULA)" e "Fatturato" barrando il quadro "Totale di bilancio".

RISPOSTA

Le imprese non soggette agli obblighi di presentazione di bilancio compilano esclusivamente la casella dedicata al fatturato.

3. In relazione all'Allegato C Paragrafo 2 dichiarazione 2.8, ancorché le fattispecie non rientrino nella categoria riportata al punto 2.8, si richiede conferma che non osta alla partecipazione alla Misura OCM Promozione Paesi Terzi il fatto che un soggetto sia stato destinatario di una sentenza applicativa di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati contravvenzionali di cui all'art. 674 c.p. e art. 137 comma 2 L. 152/06.

RISPOSTA

Nella procedura in questione sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.



QUESITO N. 10

In riferimento alla definizione di produttore di vino (Art. 2, comma 1, lettera m del Decreto n. 60710 del 10/08/2017) si presenta il caso di un'azienda commerciale A che acquista vino sia da società terze sia da una società B, che ha la qualifica di produttore di vino, appartenente allo stesso gruppo. In particolare, A e B sono entrambe detenute al 100% da una medesima capogruppo. In questo caso, poiché la società A acquista in parte dalla sua associata B, la società A può essere considerata soggetto ammissibile per la misura OCM?

Esiste una percentuale minima di acquisto dalla associata B per essere considerata soggetto ammissibile?

Oppure per il rispetto della definizione la società A dovrebbe acquistare solo ed esclusivamente dall'associata B?

RISPOSTA

Secondo quanto previsto all'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 agosto 2017 n. 60710 sono ritenuti produttori di vino anche le imprese che "<u>commercializzano vino</u> di propria produzione o <u>di imprese ad esse associate o controllate</u>". Non vi sono restrizioni circa la quantità di acquisto di vino tra soggetti associati.



QUESITO N. 11

Con riferimento al D.D. n 55508 del 27/07/2018 sono a chiedere un chiarimento in merito all'allegato C, paragrafo 3.4 relativo alla capacità tecnica.

La descrizione dell'esperienza maturata nell'ultimo triennio nella realizzazione di operazioni elencate nell'allegato P, va effettuata esclusivamente per il beneficiario/capofila del progetto, ed eventualmente dell'ente esecutore, oppure va inserita anche per tutte le aziende aderenti all'ATI/Consorzio d'impresa?

RISPOSTA

In via preliminare si precisa che il requisito di capacità tecnica, in caso di soggetto proponente "multisoggetto", è soddisfatto anche qualora il requisito sia in capo ad uno solo dei soggetti associati, partecipanti al progetto di promozione.

Pertanto, il paragrafo 3.4 può essere compilato da un solo soggetto o da tutti i soggetti partecipanti al progetto.

Qualora il requisito in questione sia soddisfatto per il tramite del soggetto esecutore, la descrizione del soggetto esecutore e della sua esperienza deve essere fornita dal mandatario dell'ATI o dal legale rappresentate del Consorzio o della Rete di imprese, al paragrafo 4.4. dell'allegato D.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

QUESITO N. 12

Premesso che il soggetto proponente è un'ATS costituenda al momento di presentazione della domanda, vi sottoponiamo le seguenti domande:

1. Allegato B: Non dobbiamo compilarlo, in quanto previsto per proponenti che siano consorzi e singoli produttori e quindi sono escluse le ATS oppure va compilato dalle singole imprese?

RISPOSTA

Si conferma che l'allegato B deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui il soggetto proponente sia un produttore di vino in forma singola o un consorzio di tutela, autorizzato ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238.

2. Allegato C: lo compila ognuna delle imprese costituenti l'ATS e L'ATS Capofila o solo l'ATS capofila?

RISPOSTA

L'allegato C, come precisato nella nota n. 1, deve essere compilato da tutti i soggetti associati in ATS (mandanti e mandatario).

3. Allegato D: lo compila solo l'ATS capofila?

RISPOSTA

L'allegato D, come precisato nella nota n. 1, deve essere compilato dal soggetto mandatario.

4. Allegato E: lo compila ognuna delle imprese costituenti l'ATS?

RISPOSTA

L'allegato E deve essere compilato esclusivamente dalle imprese che dichiarano di appartenere alla categoria delle micro e piccole imprese.

5. Allegato F: lo compila solo ognuna delle imprese costituenti l'ATS?

RISPOSTA

Come indicato nella "SCHEDA SINTETICA SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLE VERIFICHE ANTIMAFIA", riportata nell'allegato F, in caso di ATS tale dichiarazione deve essere presentata da ciascuna azienda associata.

6. Allegato G: lo compila ogni singola azienda appartenente all'ATS?

RISPOSTA

Come precisato nella nota n. 1, l'allegato G deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui il soggetto proponente sia un produttore di vino in forma singola o un consorzio di tutela, autorizzato ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238.



7. Allegato H: lo compila solo l'ATS capofila?

RISPOSTA

Si conferma che l'allegato H è compilato dal soggetto mandatario dell'ATS.

8. Allegato I: lo compila ognuna delle imprese costituenti l'ATS? **RISPOSTA**

Si conferma che l'allegato I è compilato da ciascuna impresa associata all'ATS, compreso il soggetto mandatario.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

QUESITO N. 13

1. RIFERIMENTO: Punto f, comma 1, articolo 10 del decreto n. 60710 del 10/08/2017.

Se un'azienda non ha mai fatto nessuna attività in nessuno dei paesi appartenenti ad un'area geografica, l'area geografica in questione può essere considerata come nuovo mercato?

RISPOSTA

Si conferma che se l'impresa non ha mai realizzato, con il sostegno di cui all'art. 45 del Reg. UE 1308/2013, attività di promozione in uno dei mercati dei Paese terzi, elencati nell'allegato R, tale mercato è per essa un "nuovo mercato".

2. RIFERIMENTO: Comma 4, articolo 4 dell'invito n. 55508 del 27/07/2018.

Si conferma che, per quanto riguarda la documentazione amministrativa, gli allegati da inviare in formati editabili (ovvero .xls e .doc) sono solo quelli che non sono sottoscritti dai diversi soggetti (proponenti e partecipanti), come da tabella che segue?

Documento	pdf	xls	doc
Allegato A	X		X
Allegato B	X		
Allegato C	X		
Allegato D	X		
Allegato E	X		
Allegato F	X		
Allegato G	X		
Allegato H	X		
Allegato I	X		
Allegato L	X	X	
Delibera del CdA	X		
Impegno a costituirsi in ATI	X		

RISPOSTA

La documentazione deve essere riprodotta nei seguenti formati:

Documento	pdf	xls	doc
Allegato A	X		X



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Allegato B	X		X
Allegato C	X		X
Allegato D	X		X
Allegato E	X		X
Allegato F	X		X
Allegato G	X		X
Allegato H	X		X
Allegato I	X		X
Allegato L	X	X	
Delibera del CdA	X		
Impegno a costituirsi in ATI	X		

Ovviamente, nei casi di documenti sottoscritti, il formato word reso non dovrà recare alcuna firma.

3. RIFERIMENTO: Comma 1, articolo 5 dell'invito n. 55508 del 27/07/2018, paragrafo 3.4 dell'allegato C e paragrafo 4.4 dell'allegato D.

Nel caso di soggetto proponente costituito da un'ATI o da un consorzio di imprese che abbiano già selezionato l'ente esecutore, la descrizione delle esperienze maturate dall'ente esecutore e il curriculum aziendale possono essere riportati SOLAMENTE nell'allegato D piuttosto che in tutti i singoli allegati C di ciascun partecipante?

RISPOSTA

Vedi risposta al quesito n. 11.

4. RIFERIMENTO: Punti g. e h. dell'allegato N e O dell'invito n. 55508 del 27/07/2018

Nel caso in cui un soggetto proponente decida di promuovere solo prodotti DOCG i due punteggi relativi a DOC/IGT e DOCG si sommano. Si chiede conferma.

RISPOSTA

Si conferma che nel caso sopra indicato il soggetto proponente somma i due punteggi di priorità.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

QUESITO N. 14

Domanda n. 1

In merito alla modalità di calcolo della percentuale di cui al punto d) dell'allegato N del decreto direttoriale n. 55508 del 27/07/2018, descritta nell'allegato B, Paragrafo 3, nota 6 del suddetto decreto come si calcola il rapporto tra il vino commercializzato di propria produzione e il vino commercializzato nel complesso.

Facciamo notare che il dato, così come richiesto, risulta essere per le cantine estremamente difficile da recuperare, specialmente considerando che:

- nel periodo di riferimento (anno solare 2017) la maggior parte delle aziende vitivinicole italiane ha venduto vini prodotti in diverse annate; risulterebbe necessario dunque risalire e recuperare dati dai registri di annualità precedenti;
- il registro telematico SIAN è attivo solamente dal 01/01/2017; pertanto, per i dati precedenti al 2017, sia le aziende che gli organismi preposti al controllo dovrebbero attingere dai registri cartacei rendendo la procedura alquanto lenta, macchinosa e complessa;
- alcune pratiche enologiche (es. tagli, riclassificazioni, assemblaggi, ecc.) potrebbero rendere l'interpretazione e l'estrapolazione del dato "quota vino di propria produzione" piuttosto ostica e controversa.

L'identificazione del quantitativo di vino commercializzato di propria produzione appare dunque non solo eccessivamente complicata, ma soprattutto di difficile e dubbia verificabilità da parte degli organismi addetti al controllo.

Si chiede pertanto se la seguente procedura può essere ritenuta altrettanto valida al fine di distinguere le imprese che commercializzano tutto quello che producono da quelle che invece acquistano molto rispetto a quello che producono:

- A. VINO DI PROPRIA PRODUZIONE, dato dalla sommatoria dei dati ricavabili da:
 - 1. Dichiarazione di produzione Quadro G (vino ottenuto e prodotti a monte del vino detenuti al 30/11/2017) da recuperare nella Dichiarazione delle uve, vini e mosti 2017;
 - 2. Volume di vino Spumantizzato, ottenuto interrogando il SIAN usando la causale SPAB per il periodo 01/01/2017 31/12/2017 (al netto di base spumante dichiarata nel Quadro G);
 - 3. Volume di vino frizzantato, ottenuto interrogando il SIAN usando la causale FRAB per il periodo 01/01/2017 31/12/2017 (al netto di base frizzante dichiarata nel Quadro G);
- B. VINO COMMERCIALIZZATO, ottenuto interrogando il SIAN usando la causale USSD per il periodo 01/01/2017 31/12/2017 (considerando solo le uscite commerciali di vino), al netto dei trasferimenti.

Il rapporto tra il quantitativo A) e B) ci indica la percentuale di vino di propria produzione sul totale del vino commercializzato per il periodo di riferimento.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Riteniamo questo metodo semplice, chiaro, attendibile e facilmente riscontrabile e che pertanto possa essere utilizzato per la determinazione del rapporto di cui al punto d) dell'allegato N sopra menzionato.

Si chiede pertanto di confermare tale procedura o, in caso contrario, di fornire indicazioni precise sul metodo di calcolo da adottare, possibilmente specificando i passaggi per l'estrapolazione del dato dal SIAN in modo da agevolare così le cantine ma soprattutto gli organismi di controllo.

RISPOSTA

Vedi risposte ai quesiti n. 8 e 10.

Domanda n. 2

Sempre in merito alla modalità di calcolo della percentuale di cui al punto d) dell'allegato N del decreto direttoriale n.55508 del 27/07/2018, descritta nell'allegato B, Paragrafo 3, nota 6 del suddetto decreto, siamo a chiedere un chiarimento.

Esempio: l'azienda A è un'impresa produttrice di vino, che vende tutta la produzione di vino sfuso all'azienda B, che è un'impresa commerciale controllata al 100% dall'impresa A. L'azienda B inoltre imbottiglia tutta la produzione acquistata da A.

Questa situazione comporta che:

- a. parte dei requisisti soggettivi per la partecipazione al bando OCM in oggetto sono in capo all'azienda A (produttore di vino), ma dato che l'impresa A controlla al 100% l'impresa commerciale (B), ai sensi della definizione di produttore di vino del DM Nazionale n. 60710 del 10/08/2017 art. 2 comma 1 lettera m, è possibile per l'impresa B partecipare ai programmi di promozione in qualità di soggetto proponente e/o partecipante;
- b. inoltre dato che l'impresa B è l'unica ad effettuare le pratiche di imbottigliamento del prodotto sfuso acquistato da A, è quindi possibile solo per essa calcolare la quantità di ettolitri di vino confezionato idoneo alla promozione per la definizione della classe valoriale e di conseguenza dell'importo massimo di contributo richiedibile per l'impresa B.

Nonostante riteniamo corretto far presentare la domanda di agevolazione all'impresa B, ai fini del calcolo del rapporto di vino commercializzato di propria produzione rispetto al totale di vino commercializzato però ci sono delle criticità. Pertanto con la presente siamo a chiedere come è corretto procedere? Ovvero, anche in questo caso consideriamo per la produzione i requisiti forniti da A e per il commercializzato quelli di B? Ciò significa che le fonti dei dati non sono tutte riconducibili all'impresa B. Questo è un serio problema soprattutto per gli organismi incaricati ad effettuare i controlli pre-contrattuali. Infatti interrogando le fonti ufficiali (SIAN) per l'impresa B, sarà impossibile verificare la veridicità dei dati produttivi in quanto parte di essi saranno presenti solo



alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

all'interno dell'anagrafica dell'impresa A, di cui l'organismo di controllo potrebbe non essere a conoscenza, se non attraverso un analisi attenta della visura camerale.

Per quanto detto, chiediamo a codesto spettabile Ministero di fornire chiare indicazioni circa le fonti che dobbiamo tenere in considerazione per recuperare i dati necessari al calcolo del rapporto tra il quantitativo in hl di vino di propria produzione commercializzato e il quantitativo in hl di vino commercializzato totale, nel caso in cui il soggetto proponente sia un'impresa che commercializza vino acquistato da un'impresa ad essa controllata o associata.

RISPOSTA

Nel caso in questione, i requisiti del soggetto A, possono essere utilizzati dal soggetto B nella compilazione della domanda di contributo. Si fa presente che nella compilazione dell'allegato B o C, il soggetto B dovrà fornire i dati del soggetto A, compilando il paragrafo 1 dell'allegato B o C.



QUESITO N. 15

"Qualora le risorse non siano sufficienti a finanziare, per intero, i progetti ammissibili a contributo, si applica, per analogia, quanto previsto al comma 5 dell'art. 11 del Decreto".

Il citato comma prevede che qualora le risorse non fossero sufficienti a finanziare tutti i progetti ammissibili, l'ultimo dei progetti finanziabili potrebbe ricevere parte del contributo richiesto ed essere libero di accettarlo o meno, impegnandosi nel caso a realizzare l'intero progetto.

Se per analogia (stessa ratio) applichiamo il principio ai progetti ammissibili, questo significa che tutti i progetti ammissibili saranno finanziati, diminuendo, in caso di insufficienza di risorse, la percentuale di contributo di ciascun progetto.

RISPOSTA

Vedi risposta al quesito n. 3.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

QUESITO N. 16

Presentazione dei progetti

Qual è il criterio che differenzia progetti che gravano sui fondi quota nazionale o fondi quota regionale? Ovvero, chi è obbligato a presentarli agli uffici della propria Regione e chi, invece, può rivolgersi direttamente all'ufficio centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali?

RISPOSTA

Per la definizione delle tipologie di progetti (nazionali, regionali e multiregionali), si prega di verificare l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017.

Criteri di ammissibilità

1) Possono partecipare aziende che hanno fatto quest'anno la domanda per OCM Vino mercato interno?

RISPOSTA

Si rileva che, secondo quanto previsto dal piano nazionale di sostegno (disponibile alla pagina https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12278) non è prevista la facoltà di realizzare attività di informazione negli Stati membri, a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2) Possono partecipare aziende che hanno preso finanziamenti europei per l'agricoltura? **RISPOSTA**

Ai sensi dell'art. 43 del regolamento (UE) n. 1149/2016, per i <u>progetti di promozione</u> sussiste il generale divieto di doppio finanziamento.

In particolare, in base all'art. 8, comma 1, lett. h) è prevista l'esclusione per soggetti che presentano più di una richiesta di contributo per il medesimo Paese terzo o mercato del Paese terzo. Inoltre, così come precisato negli allegati B, C e D i soggetti proponenti devono dichiarare di "non in corso di realizzazione, nell'esercizio finanziario comunitario 2018/2019, azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli nei paesi terzi, realizzate ai sensi del regolamento (UE) n. 1144/2014 e rivolte al medesimo Paese o/ mercato del Paese terzo".

3) È necessario che il fatturato medio degli ultimi 3 anni sia mediamente il doppio del finanziamento richiesto?

RISPOSTA

Si conferma che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 27 luglio 2018 n. 55508, il soggetto proponente deve avere, nel triennio antecedente alla presentazione del progetto, un fatturato medio globale pari al doppio del contributo richiesto.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Valore contributo minimo richiedibile

Qual è l'importo minimo richiedibile sotto i 100.000 euro?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017: "Per i progetti a valere sui fondi quota nazionale, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza, il contributo minimo ammissibile non può essere inferiore a 100.000,00 euro per Paese terzo o mercato del Paese terzo ed a 200.000,00 euro qualora il progetto sia destinato ad un solo Paese terzo. Le Regioni, nei propri avvisi, possono fissare un contributo minimo ammissibile diverso da quello fissato per i progetti a valere sui fondi quota nazionale".

Prodotti oggetto di promozione

1) Sono oggetto di promozione vini DOC, DOCG, IGT, DOP?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017: "La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII – Parte II del regolamento:

- a. vini a denominazione di origine protetta [n.d.r. ossia DOC, DOCG; DOP];
- b. vini ad indicazione geografica protetta [n.d.r. ossia IGT, IGP];
- c. vini spumanti di qualità;
- d. vini spumanti di qualità aromatici;
- e. vini con l'indicazione della varietà."

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo precisa che "progetti non possono riguardare esclusivamente i vini di cui al comma 1, lett. e)".

2) Negli allegati N ed O, ai punti g), h) ci si riferisce a progetti che riguardano esclusivamente una delle sopracitate denominazioni. In caso in cui il soggetto richiedente produca un mix delle stesse, quale opzione bisogna barrare? tutte o nessuna?

RISPOSTA

Gli allegati N ed O riportano i criteri di priorità con cui sono inseriti in graduatoria i progetti ammessi a contributo dalle autorità competenti. In particolare, i criteri g) ed h) determinano che i rispettivi punteggi siano attribuiti a progetti riguardanti la promozione di prodotti <u>esclusivamente</u> DOC e/o IGT oppure DOCG.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Documentazione

In quale "busta" deve essere inserito l'allegato S?

RISPOSTA

L'allegato S, così come indicato all'art. 8, comma 1, lett. b) e c), è utilizzato dalle Amministrazioni competenti per comunicare informazioni relative alle istruttorie effettuate.

Materiale informativo

Cos'è il Contributo Integrativo Regionale?

RISPOSTA

Vedasi la definizione fornita all'art. 2, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017.

Erogazione del finanziamento

1) Cosa significa che il Ministero si riserva, in ogni momento, il diritto di sospendere /modificare/cessare la procedura? Si intende la "procedura di selezione" o l'erogazione del contributo?

RISPOSTA

Il Ministero, con atto motivato e qualora si ravvisi la tutela di un generale interesse pubblico, si riserva la facoltà di ritirare in autotutela il decreto direttoriale del 27 luglio 2018 n. 55508 e la relativa procedura di selezione.

2) Come è possibile, ed in quale misura, richiedere l'anticipo sul contributo?

RISPOSTA

Vedasi l'art. 26 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150. Ulteriori informazioni sono fornite dal contratto-tipo redatto e pubblicato da AGEA sul proprio sito, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017.

Allegati

1) Allegati B e C, par. 3: è richiesto di specificare se il progetto riguardi solo vini DOCG o IGT/DOP. Nel caso in sui il proponente produca, e voglia rendere oggetto del progetto, un mix di tutte queste denominazioni, come bisogna procedere?

RISPOSTA

È possibile promuovere tutti i prodotti di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

2) Qual è la differenza fra allegato N ed O?

RISPOSTA

Vedasi art. 7, comma 7 e art. 10 comma 4 del decreto direttoriale del 27 luglio 2018 n. 55508. L'allegato N è utilizzato nella valutazione dei progetti "nazionali" e l'allegato O riguarda i progetti "multiregionali".

3) Cosa significa indicare se il proponente richiede una percentuale di contribuzione pubblica inferiore al 50% (allegato N e O)?

RISPOSTA

Il soggetto proponente può richiedere una percentuale di contribuzione inferiore al 50% e ricevere un punteggio di priorità, così come indicato negli allegati N ed O.

4) Allegato M: Piano di Finanziamento par.7

RISPOSTA

Il soggetto proponente è invitato a compilare la tabella riportata al paragrafo 7 per fornire informazioni circa il piano di finanziamento.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

QUESITO N. 17

Domanda n. 1

L'art. 8 del decreto direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018 che stabilisce i termini di valutazione dei progetti, alla lettera d) fissa al 28 febbraio 2019 il termine entro cui Agea stipula i contratti con i beneficiari.

Al riguardo, considerato che la stipula dei contratti con i beneficiari è subordinata all'esito delle verifiche precontrattuali di cui all'art. 13, comma 2 del decreto ministeriale 10 agosto 2017 che prevede che "AGEA, avvalendosi di AGECONTROL, effettua le verifiche precontrattuali e ne comunica gli esiti a ciascuna autorità competente entro 60 giorni dalla trasmissione delle graduatorie"; considerato inoltre che il citato art. 8 del decreto direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018 al comma 1, fissa alle lettere

- **b)** 9 novembre 2018, quale termine entro cui le Regioni capofila fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti multiregionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all'all. S del presente Avviso, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto;
- c) 13 novembre 2018, quale termine entro cui le Regioni fanno pervenire al Ministero e ad Agea la graduatoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, nonché ad Agea la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto. Entro la medesima data il Ministero trasmette ad Agea la graduatoria dei progetti nazionali ammissibili a contributo, utilizzando il modello di cui all'all. S del presente Avviso, nonché la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per la realizzazione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 13 comma 2 del Decreto;

tenuto conto che in base al programma di eventi di promozione del vino italiano nel mondo previsto dagli organizzatori italiani (ICE, Gambero Rosso, Vinitaly Tout, Simply Italian Great Wines, ecc), sono stati già calendarizzati eventi nell'arco temporale tra il 01 gennaio ed il 28 febbraio 2019, in particolare per quanto riguarda l'importantissimo mercato nord americano, si chiede di voler confermare che nell'ambito del termine di cui all'art. 8, lettera d) lo stesso debba intendersi quale termine ultimo entro il quale Agea stipula i contratti con i beneficiari designati prevedendo in ogni caso che Agea potrà procedere con la stipula dei contratti con i beneficiari entro il 9 gennaio 2019 (nel caso dei programmi multiregionali) ed entro il 13 gennaio 2019 (nel caso dei programmi regionali e nazionali), ovvero nel rispetto del termine di cui all'art. 13, comma 2 del decreto ministeriale 10 agosto 2017.

RISPOSTA

Si conferma che il termine di cui alla lettera d) dell'art. 8 del decreto direttoriale del 27 luglio 2018 n. 55508 <u>è il termine ultimo</u> entro cui Agea stipula i contratti con i beneficiari e che le attività di promozione prendono avvio a partire dalla stipula contrattuale.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Si fa presente, tuttavia, che Agea potrà procedere alla stipula dei contratti dopo lo svolgimento delle attività di cui all'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017 e successivamente alla pubblicazione, da parte delle autorità competenti, delle graduatorie definitive, le quali dovranno tener conto delle risultanze di dette attività di verifica precontrattuale.

Domanda n. 2

Con riferimento agli allegati N (per i programmi nazionali) e O (per i programmi multiregionali) al decreto direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018 che, seppure con attribuzione di punteggi diversi ai fini della premialità, prevedono alla lettera b) che la stessa sia ammessa sul seguente presupposto:

Per l'allegato N

Che il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese. In particolare (PUNTI 10):

- o Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano almeno il 5% dell'importo totale del progetto. PUNTI 2
- o Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano almeno il 7% dell'importo totale del progetto. PUNTI 4
- o Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano <u>almeno il 10%</u> dell'importo totale del progetto. **PUNTI 6**
- o Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano <u>almeno il 12%</u> dell'importo totale del progetto. **PUNTI 8**
- o Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano almeno il 15% dell'importo totale del progetto. PUNTI 10

Per l'allegato O

Che il soggetto proponente presenta una forte componente aggregativa di piccole e/o micro imprese. In particolare (PUNTI 5):

- O Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano almeno il 5% dell'importo totale del progetto. PUNTI 1
- o Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano almeno il 7% dell'importo totale del progetto. PUNTI 2
- O Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano almeno il 10% dell'importo totale del progetto. PUNTI 3



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

- o Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano almeno il 12% dell'importo totale del progetto. PUNTI 4
- O Il soggetto proponente ha al suo interno "piccole e/o micro imprese" che cofinanziano almeno il 15% dell'importo totale del progetto. PUNTI 5

Si chiede di conoscere se sia corretto il seguente esempio:

Valore complessivo del programma proposto Euro 500.000, valore complessivo degli investimenti facenti capo a micro e piccole imprese = Euro 75.000 in tale situazione viene soddisfatta la condizione del cofinanziamento di almeno il 15% del valore degli investimenti complessivi previsti dal programma nella sua interezza.

RISPOSTA

Si conferma che, per l'esempio sopra citato, ipotizzando una percentuale di cofinanziamento pari al 50% dell'importo del programma, la condizione di "cofinanziamento di almeno il 15% del valore degli investimenti complessivi" è rispettata.

Domanda n. 3

Con riferimento all'art. 5, comma 2 del decreto direttoriale 55508 nel caso di proposizione del programma attraverso un soggetto collettivo, di cui all'art. 3, lettere h), i) e j) del DM 60710/2017 del 10 agosto 2017, si chiede di voler chiarire:

se nella lettera a) per soggetto proponente si debba intendere la singola impresa che partecipa all'ATI oppure l'ATI/soggetto collettivo nella sua complessità.

Nella lettera b), ai fini della prova della capacità finanziaria: "il soggetto proponente ha, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, un fatturato medio globale pari al doppio dell'importo del contributo richiesto"

Si chiede di conoscere se detto parametro debba essere applicato ai singoli beneficiari partecipanti all'ATI/soggetto collettivo proponente oppure all'ATI/soggetto collettivo nel suo complesso.

RISPOSTA

I requisiti di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 5 del decreto direttoriale del 27 luglio 2018 n. 55508, si applicano, nel caso di soggetto proponente di cui all'art. 3, comma 1, lett. h), i) e j) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017, al soggetto collettivo nel suo complesso.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Domanda n. 4

In tutti gli allegati nei quali è richiesta l'autocertificazione, in materia di disclaimer per la tutela della privacy si fa riferimento al D. lgs n. 196/2003 e ss.mm. e ii. (codice in materia di protezione dei dati personali) precisando che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si segnala che la normativa richiamata dallo scorso 25 maggio è stata abrogata e sostituita con espresso richiamo a quanto previsto dall'art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679.

Al riguardo si sottopone la sottostante menzione:

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si chiede quindi di confermare l'esatta formulazione del disclaimer.

RISPOSTA

Si conferma che la dicitura "ss.mm. e ii." riguarda anche le modifiche intervenute con Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

Domanda n. 5

L'allegato F (dichiarazione sostitutiva riguardante la citazione degli amministratori della società proponente) in materia di richiesta di certificazione antimafia non richiama le modifiche all'art. 85 del D.lgs n. 159/2011 introdotte dal d.lgs n. 212/2012.

A tale riguardo il testo della dichiarazione allegata non appare conforme al modello della certificazione antimafia vigente che recepisce le modifiche introdotte dal d. lgs n. 212/2012, in particolare per l'obbligo di autocertificare, per tutti gli amministratori della società, i seguenti dati, come da prospetto

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza (indicare comune, provincia e indirizzo con numero civico e CAP)	Codice fiscale	Carica societaria



Analoghi dati sono richiesti per i familiari e conviventi maggiorenni degli amministratori della società Al riguardo si allega al testo attualmente in uso negli scambi di documentazione con AGEA in materia

di certificazione antimafia e si chiede di conoscere se è corretta la sua adozione.

RISPOSTA

Si rileva che l'allegato F risulta privo esclusivamente dell'informazione circa la Residenza degli amministratori e dei familiari conviventi.

Pertanto, nel rispetto delle modifiche all'art. 85 del D.lgs n. 159/2011 introdotte dal D.lgs n. 212/2012, è opportuno inserire nella tabella riportata nell'allegato F una colonna dedicata alle informazioni relative alla Residenza (indicare comune, provincia e indirizzo con numero civico e CAP) degli amministratori e dei familiari conviventi.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

QUESITO N. 18

1. Un Consorzio Nazionale che comprende produttori di vino dislocati in tutta Italia, ma con unica sede, può partecipare alla richiesta di contributo in quota Nazionale per le proprie cantine consorziate?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017, per poter accedere ai fondi quota nazionale il soggetto proponente deve avere "sede operativa in almeno 3 Regioni" e prevedere "la promozione delle produzioni delle Regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative".

Qualora il soggetto proponente sia uno dei soggetti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1 dell'art. 3 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017, i requisiti di partecipazione sono forniti dalle imprese associate in una delle forme collettive ivi previste.

2. All'art. 5 comma 2 del bando, in merito alle capacità tecnico finanziarie, si dice che il soggetto proponente debba avere un fatturato medio globale pari al doppio dell'importo del contributo richiesto, pertanto deve far testo il fatturato del consorzio (consorzio di promozione e non commerciale, costituito per aggregare e promuovere i produttori e non per commercializzare), o il fatturato complessivo dei produttori partecipanti al progetto? E nel caso di un ATI?

RISPOSTA

Qualora il soggetto proponente sia uno dei soggetti di cui alle lett. h), i) e j) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017, i requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto direttoriale del 27 luglio 2018 n. 55508 sono forniti dalle imprese associate in una delle forme collettive ivi previste.

3. Un produttore con più sedi in varie regioni, ma con un unico anno di esercizio, causa cambio forma giuridica, può partecipare alla richiesta di contributo?

RISPOSTA

In caso di cambio di forma giuridica o acquisizione aziendale o di ramo di azienda, l'azienda subentrante possiede i requisiti in capo alla società nella forma giuridica precedente.

4. Le azioni di progetto, da quando possono essere inserite in calendario in caso di richiesta di anticipo dell'80%? ed entro quando devono concludersi?



RISPOSTA

Le azioni possono prendere avvio dalla stipula del contratto tra AGEA e il beneficiario, nel caso di anticipazione del pagamento del sostegno, e terminano entro il 31 dicembre 2019.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

QUESITO N. 19

L'art. 5 del Decreto direttoriale n. 55508 del 27.07.2018 interviene sul tema delle "Capacità tecniche e finanziarie" in capo al soggetto proponente prevedendo quanto segue: "Il soggetto proponente ha, nel triennio precedente alla presentazione del progetto, un fatturato medio globale pari al doppio dell'importo del contributo richiesto".

Su questa premessa, considerato quanto segue:

- che tra i "soggetti proponenti" che possono accedere alla misura "Promozione" figurano "i produttori di vino", come definiti all'art. 2 del Decreto ministeriale 60710 del 10 agosto 2017 e che detti produttori, con il rilascio della prescritta autocertificazione prevista dal Decreto direttoriale (allegato C) prevista nel caso di produttore di vino partecipante ai soggetti proponenti di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), i) e j) dell'art. 3 comma 1 del Decreto ministeriale 60710 del 10 agosto 2017 debbono dichiarare, al previsto paragrafo 3 dell'autocertificazione, la propria "classe di ammissibilità" (come definita al punto 3.1) ed il proprio fatturato medio globale riferito all'ultimo triennio (come previsto al punto 3.2);
- che al punto 2.5 dell'Allegato A della delibera della GR Toscana 906 del 06/08/2018 (che si allega alla presente) sul medesimo punto la stessa ha previsto "che il soggetto proponente deve avere nel triennio precedente alla presentazione del progetto un fatturato medio globale pari al doppio dell'importo del contributo richiesto";
- che detto parametro è un tetto massimo che si applica a prescindere dal numero dei progetti presentati alla Regione Toscana e dalle modalità – se come soggetto singolo o associato in ATI o Associazione di Categoria;

Ciò premesso e considerato si chiede di voler chiarire se il prescritto requisito di capacità finanziaria, come indicato all'art. 5 del Decreto direttoriale n. 55508 del 27.07.2018, deve essere posseduto e dimostrato dal singolo "produttore di vino" ancorché partecipante a uno dei soggetti collettivi di cui alle lettere a), b), c), d), g), h), i) e j) dell'art. 3 comma 1 del Decreto ministeriale 60710/2017, a prescindere dalla classe di ammissibilità posseduta dal programma proposto da un soggetto proponente collettivo.

Conseguentemente, i singoli produttori partecipanti a detto soggetto, non possono chiedere un contributo superiore alla propria capacità finanziaria come determinata dall'art. 5, comma 2 del decreto direttoriale n. 55508 del 27.07.2018 e della sua applicazione di cui al punto 2.5 dell'Allegato A alla delibera della GR Toscana 906 del 06/08/2018 e come autocertificata al punto 3.2 del richiesto allegato C.



alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Esempio:

E' corretta l'interpretazione che nel caso di un'azienda K che partecipa ad un soggetto collettivo che a sua volta, nel suo complesso, attraverso i fatturati globali medi delle aziende partecipanti, esprime una classe 8 di ammissibilità del progetto, ovvero con un tetto di contributo richiedibile, nel suo complesso, ammontante ad euro 1.000.000 che a sua volta, presenta un fatturato globale medio, dichiarato al punto 3.2 della sua autocertificazione rilasciata conformemente al prescritto modello C, ammontante ad euro 50.000 la stessa non potrà accedere ad un contributo superiore ad euro 25.000 ?

Il tutto anche in considerazione di quanto previsto all'art. 3, comma 3 del D.M. del 10 agosto 2017 che sovrintende la materia che a sua volta prevede che "I soggetti proponenti hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. Nell'avviso, predisposto dal Ministero, sono specificati parametri e valori di produzione, declinati secondo classi di ammissibilità".

Situazione questa che in caso di diversa interpretazione si potrebbe prestare ad artifizi posti in essere da parte di aziende in stato di debolezza finanziaria (dalla quale discende una scarsa disponibilità di produzione) volti ad aggirare la norma ministeriale che a sua volta discende dalle norme comunitarie che richiedono espressamente il requisito di capacità finanziaria in capo al singolo produttore.

RISPOSTA

Vedi risposta a quesito n. 17 (domanda n. 3)



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

QUESITO N. 20

- 1. Sovrapposizioni in caso di raggruppamenti (lett. i), art. 3), Decreto) In riferimento all'art. 3, co. 5 dell'Invito si richiede di specificare se l'azienda A, aderente a due progetti promossi da due raggruppamenti distinti (Associazione X e Associazione Y), sia in uno stato di sovrapposizione qualora si presentasse la seguente situazione:
 - Progetto dell'Associazione X, diretto ai paesi USA, CINA e RUSSIA; l'azienda A dichiara di investire in tutti i paesi del progetto;
 - Progetto dell'Associazione Y, diretti ai paesi USA, SVIZZERA e CANADA; l'azienda A dichiara di investire unicamente nei paesi SVIZZERA e CANADA.

L'azienda A andrebbe pertanto ad inserire nell'Allegato I l'indicazione specifica di tutti i paesi per i quali richiede il contributo, indistintamente dal progetto, mentre le Associazioni andrebbero a specificare nell'Allegato H i paesi per i quali l'azienda A richiede il contributo, nell'ambito del loro singolo progetto.

Si richiede pertanto conferma della non sovrapposizione dell'azienda nel caso sopra esposto, anche in considerazione di quanto previsto dalle cause di esclusione di cui all'8 co.1, lett. h), Decreto per il quale tale cause di esclusione vengono ad applicarsi sulla base dell'effettiva partecipazione del soggetto partecipante ad azioni di promozione destinate a specifici Paesi terzi, in base a quanto dichiarato nell'allegato I.

RISPOSTA

Vedi risposta a quesito n. 6

- 2. Associazioni e/o raggruppamenti limiti alla presentazione Si chiede di specificare se un'Associazione proponente, non diretta beneficiaria di contributi (destinati esclusivamente ai partecipanti) ma ammessa alla presentazione di progetti OCM Paesi Terzi ex art. 3, lett. i) Decreto, possa presentare più progetti diretti anche ai medesimi paesi, qualora le aziende beneficiari e aderenti non risultino in stato di sovrapposizione alcuna. Al fine di meglio comprendere il quesito si riporta il seguente esempio: l'Associazione X presenta due progetti:
 - Progetto A destinato a USA, CINA e RUSSIA
 - Progetto B destinato a USA, CANADA e SVIZZERA

L'associazione X può presentare entrambi i progetti che presentano come paese target in comune gli USA, garantendo la non sovrapposizione delle aziende sugli stessi mercati?

RISPOSTA

Nel caso di soggetto proponente di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017, è prevista l'esclusione



dalle procedure sia per il soggetto proponente (ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DM 60710/2017) che per il soggetto partecipante (ai sensi dell'art. 8, comma 2, del DM 60710/2017) che si trovi nella condizione di cui all'art. 8, comma 1, lett. h) del medesimo decreto.

3. Errata corrige – Si segnala come l'art. 3, co.3 lett. b) all'Invito indichi erroneamente il co.2, dell'art.4 come riferimento per la documentazione da inserire all'interno della documentazione tecnica.

RISPOSTA

Si conferma che per mero errore materiale all'art. 3, comma 3, lett. b) del decreto direttoriale del 27 luglio n. 55508, si rimanda al comma 2 dell'art. 4 per la descrizione del contenuto della "documentazione tecnica" e non al comma 3 del medesimo articolo.

4. Capacità tecnica e finanziaria – Si chiede una delucidazione in riferimento all'art. 5, comma 2, Invito che riporta come il soggetto proponente debba avere "nel triennio precedente alla presentazione del progetto, un fatturato medio globale pari al doppio dell'importo del contributo richiesto". Si chiede se tale disposizione, nel caso di soggetti di cui all'art. 3, co.1, lett. i), Decreti si applichi solo ed esclusivamente al soggetto proponente, pertanto ad esempio all'Associazione proponente, considerando la somma di tutti i fatturati medi globali delle aziende aderenti e beneficiari del contributo di progetto, o se tale disposizione deve considerarsi applicabile anche alle singole imprese beneficiarie facenti parte del raggruppamento.

RISPOSTA

Vedi le risposte fornite ai quesiti n. 11 e 17 (domanda n. 3).



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

QUESITO N. 21

Quesito 1

Premessa

In base a quanto previsto dal punto 3.1 dell'allegato C al decreto direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018, laddove viene chiesta l'indicazione del "Quantitativo di prodotto idoneo alla promozione" (con apposita nota che chiede di "Inserire il quantitativo di prodotto confezionato, espresso in hl, idoneo alla promozione ed oggetto del progetto. Il quantitativo indicato deve riferirsi all'anno solare precedente alla presentazione del progetto".

Si chiede di conoscere se nel caso di un'impresa che non abbia confezionato vino idoneo alla promozione nel 2017 (dunque prodotto idoneo alla promozione pari a 0 nel 2017) ma abbia confezionato nel 2016 e confezioni nel 2018 prima della presentazione della domanda di contributo, detta azienda sia ammissibile ai fini dell'accesso alla misura agevolativa. E nel caso sia ammissibile, quale valore produttivo potrà essere preso in considerazione ai fini della determinazione della classe di ammissibilità ovvero se si potrà prendere come riferimento l'anno 2016 oppure l'anno 2018.

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017, sono esclusi i soggetti proponenti "che non possiedono adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione di cui all'art. 3, comma 3", ovvero

L'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro prevede che "I soggetti proponenti hanno adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine. Nell'avviso, predisposto dal Ministero, sono specificati parametri e valori di produzione, declinati secondo classi di ammissibilità".

Gli allegati B, C e D del decreto direttoriale del 27 luglio 2018 n. 55508, indicano al paragrafo 3 (per l'allegato C) e al paragrafo 4 (per gli allegati B e D), che il quantitativo di prodotto idoneo alla promozione deve riferirsi all'anno solare precedente alla presentazione del progetto.

Pertanto, al fine di individuare la classe di ammissibilità di appartenenza, i soggetti proponenti devono avere produzione di vini oggetto di promozione nell'anno 2017.

Quesito 2

Premessa

L'allegato C al decreto direttoriale n. 55508 del 27 luglio 2018 al punto 2.23 alle aziende dichiaranti viene chiesto di indicare quanto segue: "che ha commercializzato vini di propria produzione per una percentuale pari al ... rispetto al quantitativo complessivo del vino commercializzato. In particolare,



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

ha commercializzato un quantitativo di hl ... di vini di propria produzione, su un quantitativo totale di vini commercializzati pari a hl...".

Sul presupposto che il Decreto ministeriale n. 60710 del 10 agosto 2017 all'art. 4 definisci che "La promozione riguarda le seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII – Parte II del regolamento, quali:

- a. vini a denominazione di origine protetta;
- b. vini ad indicazione geografica protetta;
- c. vini spumanti di qualità;
- d. vini spumanti di qualità aromatici;
- e. vini con l'indicazione della varietà.

Su questo presupposto si chiede di conoscere se è corretto considerare che il dato riferito ai "vini di propria produzione per una percentuale pari al ..." deve riferirsi esclusivamente ai vini indicati all'art. 4 del D.M. (con esclusione quindi dei vini da tavola) e conseguentemente anche laddove viene chiesto di indicare gli ettolitri totali di vino commercializzato di propria produzione come anche il quantitativo totale dei vini commercializzati, gli stessi debbano ricondursi esclusivamente ai vini di cui all'art. 4 del D.M. (anch'essi con esclusione quindi dei vini da tavola).

Esempio: se l'azienda X ha commercializzato hl 50 di vino DOC, DOCG e IGP di propria produzione nel 2017 detto dato deve poi rapportarsi al totale dei vini DOC, DOCG e IGP così come appare dai registri di commercializzazione per l'anno 2017 (ad es. ettolitri 100) e quindi indicare nella percentuale un valore pari al 200% oppure potrà includere includente anche altre tipologie di vini diversi da quelli di cui all'art. 4 del richiamato D.M. (per esempio per un totale di ettolitri 200) e quindi indicare una percentuale pari al 400% ?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017 "Il soggetto proponente produce e commercializza prevalentemente vini di propria produzione", senza alcun riferimento alla tipologia di vini.



QUESITO N. 22

Un soggetto proponente produttore di vino di tipo f. (DM60710/17 Art. 3) che ha sede legale in una regione e sedi operative in 4 regioni italiane può presentare domanda a valere su fondi quota nazionale?

RISPOSTA

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017, per i progetti nazionali "La domanda di contributo è presentata al Ministero da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno 3 Regioni, a valere sui fondi di quota nazionale. Il progetto prevede la promozione delle produzioni delle Regioni in cui il soggetto proponente ha le sedi operative". Pertanto, qualunque soggetto proponente di cui all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto può presentare un progetto nazionale se ha sedi operative in almeno 3 Regioni.



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

QUESITO N. 23

1) Ipotesi Raggruppamento temporaneo di imprese X, di cui fanno parte le aziende A, B e C (Paesi: USA, CINA e CANADA). Ipotesi Raggruppamento temporaneo d'Imprese Y, di cui fanno parte le aziende C, D ed E (Paesi: USA, SVIZZERA e RUSSIA).

L'azienda C dichiara esplicitamente nell'Allegato I di realizzare attività in USA unicamente con il raggruppamento X (nel medesimo allegato, l'azienda C dichiarerà quindi di realizzare – nell'ambito del Raggruppamento Y – attività promozionali esclusivamente in Svizzera e Russia). In questo caso si verifica sovrapposizione? Oppure tale ipotesi è possibile senza pregiudicare l'ammissione delle due domande?

RISPOSTA

Vedi risposta a quesito n. 6

2) Cosa si verifica in caso di sovrapposizione di un'azienda su medesimo Paese / annualità nell'ambito di due progetti presentati da RTI differenti? vengono respinte entrambe le domande oppure viene esclusa solo l'azienda in sovrapposizione?

RISPOSTA

È prevista l'esclusione ai due soggetti proponenti.

3) Cosa si intende per "soggetto partecipante" (definizione presente per esempio nelle FAQ degli scorsi anni, domanda 5 portatori interesse 2017-2018): l'intero soggetto proponente oppure la singola azienda che fa parte di eventuale RTI / Raggruppamento?

RISPOSTA

La singola azienda associata al R.T.I.

- 4) Azienda X presenta due domande OCM:
 - domanda 1: individuale (regionale) su Paesi target: Cina (ipotesi: 100 mila euro) e USA (ipotesi 100.000);
 - domanda 2: multiregionale su Paesi target Cina Russia Svizzera (domanda come costituenda RTI composta da sole due aziende, azienda X ed azienda Y)

All'interno dell'Allegato I, l'azienda X specifica che effettuerà attività promozionali in CINA soltanto nell'ambito della domanda 1 regionale quindi nella domanda 2 (RTI multiregionale) l'importo per il mercato cinese è interamente a carico dell'azienda Y.



Tale ipotesi è possibile?

RISPOSTA

Vedi risposta a quesito n. 6

5) Ipotesi domanda presentata da RTI nel Paese target Cina: l'azienda X dichiara nell'Allegato I che investirà complessivamente 150.000 euro; l'azienda Y 100.000 euro. Durante l'anno l'azienda Y si rende conto di poter spendere solo 50.000 euro. In questo caso, l'azienda X può coprire la differenza, ovvero (oltre ai suoi 150.000 euro) anche i 50.000 che non riesce ad investire l'azienda Y? Oppure tale eventualità non è possibile?

RISPOSTA

Le imprese partecipanti assumono, fornendo una dichiarazione ai sensi del DPR 445/00, l'impegno a fornire una specifica partecipazione finanziaria al progetto di promozione e sono tenute a fornire la percentuale di cofinanziamento dichiarata in fase di presentazione del progetto. Tale obbligo persiste in tutti i casi, tranne che nei casi di forza maggiore, fallimento o cessazione delle attività. In tali casi, la mancata rendicontazione delle spese non comporta le conseguenze di cui all'art. 17, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017.

Tuttavia, le altre aziende partecipanti non possono rideterminare il proprio impegno finanziario per far fronte alla riduzione di budget da parte di qualsiasi altro componente del soggetto proponente, in quanto tali rideterminazioni di importi potrebbero comportare variazioni delle condizioni che hanno dato luogo ai punteggi dei criteri di priorità, attribuiti in fase di valutazione, nonché alla causa di esclusione di cui all'art. 8, comma 1, lett. f) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017.

6) Limite minimo di spesa realizzata ed ammessa pari all'80%: Ipotesi -alla fine dell'annualità- la rendicontazione ammissibile per l'azienda X di un determinato RTI è del 100% (rispetto a quanto dichiarato nell'Allegato I). Ove invece il Raggruppamento Temporaneo investisse / spendesse complessivamente meno dell'80%, in quel caso anche l'azienda X subirebbe il blocco per le successive due annualità?

RISPOSTA

La responsabilità di esecuzione del progetto è in capo a tutti i soggetti partecipanti ad esso.



7a) Il blocco per le successive due annualità vale a partire dall'anno successivo al collaudo Agecontrol oppure dall'anno successivo a quello della domanda OCM?

RISPOSTA

Le previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017 si applicano a partire dalla notifica da parte di Agea ai sensi dell'art. 13, comma 4, del medesimo decreto.

7b) cosa succede nel caso in cui l'azienda ha in essere un progetto pluriennale già approvato con altra RTI?

RISPOSTA

L'art. 16, comma 1, lett. a) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017 prevede che "non possono presentare progetti di promozione, per un periodo pari a due esercizi finanziari comunitari, coloro che incorrano in una delle seguenti fattispecie: a. non sottoscrivono il contratto a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva". Pertanto, tale disposizione, vieta la presentazione di nuovi progetti per due annualità successive a quella di notifica da parte dei soggetti proponenti che si siano trovati nella fattispecie di cui alla lett. a), ma non può avere effetti su altri progetti presentati in annualità antecedenti a quella in cui viene notificata da Agea tale fattispecie.

8) Allegato O graduatoria multiregionale: tutti i punteggi (in particolare lettera B) sono validi anche in caso di RTI composta soltanto da due aziende (come soggetto proponente)?

RISPOSTA

Si conferma che i punteggi di priorità di cui all'allegato O sono indipendenti dal numero di aziende associate in R.T.I. che presentano domanda di contributo.



QUESITO N. 24

Con la presente si richiede se un consorzio per l'internazionalizzazione, avente sede legale ed amministrativa in una Regione che non attiva i fondi multiregionali, può presentare un progetto multiregionale inserendo come beneficiari solo i propri consorziati con sede legale ed operativa nei territori di Regioni che hanno attivato i multiregionali

RISPOSTA

L'art. 5, comma 1, lett. c), del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017 prevede che: "La domanda di contributo è presentata da soggetti proponenti che hanno sede operativa in almeno 2 Regioni, a valere su fondi di quota regionale e su una riserva dei fondi della quota nazionale pari a 3 milioni di euro. La quota di finanziamento pro capite da parte di Ministero e Regioni non supera il 25% dell'importo del progetto presentato. I soggetti proponenti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f) ed i) del comma 1 dell'art. 3, presentano la domanda di contributo alla Regione in cui hanno la sede legale".

Pertanto, se il soggetto proponente è un soggetto di cui alla lett. i), la domanda di contributo deve essere presentata nella Regione in cui esso ha la sede legale, se tale Regione prevede la possibilità di presentare progetti multiregionali.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

QUESITO N. 25

Nell'ambito della compilazione della domanda e dei suoi allegati si richiede quanto segue:

- Allegato e: si ritiene che il Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della Legge 12 Dicembre 2016, n. 238 non è tenuto alla sua compilazione in quanto esso non si configura come piccola o micro impresa;

RISPOSTA

Vedi risposta a quesito n. 9 (domanda n. 1).

- Allegato f: In quale delle categorie descritte a pagina 3 dello stesso ricade il Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della Legge 12 Dicembre 2016, n. 238? Lettera i o lettera j? O nessuna di queste?

RISPOSTA

Un consorzio di tutela ricade nella lett. J.

- Allegato h: per le motivazioni espresse in precedenza si ritiene che anche questo allegato vada compilato solo per il Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi dell'art. 41 della Legge 12 Dicembre 2016, n. 238 e non per le aziende che ne fanno parte come soci.

RISPOSTA

Si conferma che i soggetti proponenti di cui alla lett. e) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017 non hanno l'onere di compilazione dell'allegato H.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

QUESITO N. 26

Di seguito il quesito relativo al Decreto dirigenziale di cui in oggetto:

L'azienda A è un produttore di vino secondo quanto definito all'art. 3 lettera f del DM.

L'azienda B è un produttore di vino secondo quanto definito all'art. 3 lettera f del DM.

L'azienda A controlla al 100% l'azienda B.

L'azienda A commercializza i propri brand ed entrambe (azienda A e B) commercializzano i prodotti dell'azienda B e sostengono costi per la promozione dei vini dell'azienda B.

L'azienda A e l'azienda B partecipano entrambe ad un'ATI per presentare domanda di contributo ai sensi dell'invito per la promozione dei propri brand.

Nel rispetto della propria classe valoriale, l'azienda A, può inserire tra le spese previste attività per la promozione di brand dell'azienda B?

RISPOSTA

Ciascun soggetto partecipante può portare a rendicontazione esclusivamente spese sostenute per la promozione dei propri prodotti vitivinicoli, coerentemente con quanto previsto dal progetto di promozione presentato.



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

QUESITO N. 27

Nel caso di ATI costituenda, il designato mandatario compila l'allegato C con i dati della propria azienda e compila l'allegato D con i dati della costituenda ATI, nel modo che segue:

Paragrafo 1 può non essere compilato;

Paragrafo 2, deve essere riferito alla costituenda ATI, è corretto che le uniche dichiarazioni pertinenti (quindi da non barrare) sono:

2.20, 2.21, da 2.23 a 2.32, 2.35, 2.36?

Paragrafo 4:

4.1: Il dato è quello derivante dalla somma dei valori di tutti i partecipanti alla costituenda ATI;

4.2: compilato come il precedente 4.1;

4.3: che valore va indicato?

RISPOSTA

Si conferma che è legittimo procedere come sopra esemplificato.

Il dato di cui al par. 4.3 dell'allegato D, nel caso di soggetto proponente di cui alla lett. h), comma 1, art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017, può non essere compilato.



QUESITO N. 28

Con riferimento al punto m. dell'articolo 2 del DM 60710 del 10/08/2017, che definisce il "produttore di vino" si richiede se è necessario che l'azienda che partecipa al bando abbia presentato almeno 3 dichiarazioni vitivinicole; ovvero un'azienda costituitasi nel 2016 che quindi ha presentato dichiarazione delle uve solo nel 2017 (perché prima non era tenuta a farlo) può partecipare al bando OCM Vino Promozione?

RISPOSTA

La definizione di cui alla lett. m) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017, precisa che, ai fini dell'applicazione di detto provvedimento, è produttore di vino "l'impresa, singola o associata, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio...". Pertanto, nulla osta alla partecipazione alla procedura di selezione per erogazione di contributo ad un soggetto costituito nel 2016 e che, nel periodo compresso nell'ultimo triennio, abbia regolarmente presentato l'unica dichiarazione vitivinicola possibile e disponga, nell'anno 2017, di prodotti oggetto di promozione conformi a quanto indicato nell'art. 4 del medesimo decreto ministeriale.



QUESITO N. 29

Un consorzio di promozione privato, che svolge attività istituzionale (no brand aziendali), costituito da soci tutti produttori di vino (lettera f dell'art.3 comma 1 del DM nazionale), viene considerato ai fini della presente misura, un soggetto proponente di cui alla lettera i) dell'art. 3 comma 1 de DM 60710 del 10/08/2018.

Fatta questa premessa, ai sensi del sopra citato art. 6 comma 2 del decreto dirigenziale, siamo a chiedere se tale soggetto proponente, che per la sua natura giuridica non è in grado di presentare nessun valore di produzione di vino confezionato idoneo alla promozione (se non sommando quello dei soci aderenti al programma di promozione), e quindi di dimostrare l'appartenenza ad alcuna classe valoriale, può presentare dei programmi di promozione in qualità di soggetto proponente e/o partecipante, e quindi attribuirsi del proprio budget di spesa?

RISPOSTA

Il soggetto proponente di cui sopra può presentare programmi di promozione senza, tuttavia, potersi "attribuire budget di spesa" in quanto privo, per propria natura, di prodotto oggetto di promozione.



QUESITO N. 30

La scrivente è interessata alla proposizione di un piano di spesa riferita all'area caraibica e chiede di conoscere il motivo in base al quale in detta area l'isola di Porto Rico non viene stranamente ricompresa tra i paesi emergenti.

La scrivente segnala che l'intera area è sicuramente da considerarsi emergente, visti gli importanti flussi turistici che alimenta annualmente, ma dove i vini europei soffrono pesantemente la concorrenza dei vini americani e del nuovo mondo (Cile, Argentina). In tale contesto appare molto strana l'esclusione di Porto Rico, come anche di Santa Lucia e Saint Martin, fortemente influenzate dalla presenza di vini francesi.

Infine, alla scrivente preme sottolineare la complessità dell'isola di Porto Rico, che è stata devastata dall'uragano Maria meno di un anno fa, portando danni catastrofici e migliaia di vittime. Appare dunque paradossale considerare tra le aree emergenti Paesi sviluppati e maturi nel settore nel vino come la Norvegia ed escludere aree come Porto Rico.

A riguardo si chiede quindi di voler considerare Porto Rico, Santa Lucia e Saint Martin tra gli emergenti e in caso contrario di conoscere le motivazioni in base alle quali si è valutata l'esclusione con detta qualificazione di detti Paesi.

RISPOSTA

L'elenco dei Paesi emergenti, di cui all'allegato R, è stato predisposto nell'annualità 2016/2017, in base ai dati delle esportazioni del vino italiano verso i mercati dei Paesi terzi elaborati da ISMEA e relativi agli anni 2013, 2014 e 2015.

I Paesi emergenti sono stati individuati tra i Paesi extra UE in cui la percentuale delle esportazioni dei prodotti italiani, in termini di valore, era inferiore o pari al 5% del totale del valore delle esportazioni nazionali di vino al di fuori dell'Unione europea.

Tra questi Paesi, è stata operata un'ulteriore distinzione, definendo Paesi emergenti quelli in cui il trend delle esportazioni era in crescita all'interno del triennio, prendendo come base di riferimento il dato dell'anno 2013, ed il valore complessivo delle esportazioni era superiore ai 50.000 euro.

Come già comunicato ai servizi della Commissione europea, tale lista di Paesi emergenti sarà oggetto di revisione, a partire dall'annualità 2019/2020, utilizzando i medesimi criteri e i dati consolidati delle esportazione del triennio 2016/2018.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

QUESITO N. 31

1) Un'azienda che abbia già avuto accesso a n. 5 anni di contributo OCM Promozione in un determinato Paese target nel corso della precedente programmazione, può richiedere anche per il 2018-2019 domanda di finanziamento per il medesimo Paese?

RISPOSTA

In base all'interpretazione fornita dai servizi della Direzione generale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale della Commissione europea, con nota ARES(2018)3391299 del 26 giugno 2018, la durata massima delle operazioni di promozione in un determinato Paese terzo o mercato del Paese terzo da parte di uno specifico operatore economico non può superare la durata di 5 annualità, a prescindere dal periodo di programmazione europea degli aiuti in questione.

La durata massima delle operazioni di promozione in uno specifico Paese terzo o mercato del Paese terzo è, tuttavia, calcolata a partire dal 18 luglio 2016, data di entrata in vigore del Regolamento UE 2016/1149.

2a) È obbligatorio indicare il soggetto esecutore nell'Allegato B o D (par. 4.4) anche nel caso in cui il soggetto proponente avesse già realizzato azioni promozionali nel precedente triennio?

RISPOSTA

Non è obbligatorio ma è una facoltà del soggetto proponente

2b) Ove il soggetto proponente avesse maturato esperienze promozionali nel precedente triennio, è possibile prevedere costi per soggetto esecutore (direzione tecnica e coordinamento) fino ad un importo max del 10% senza necessariamente selezionarlo sin da subito e senza indicarne il nominativo al punto 4.4 dell'Allegato B o D?

RISPOSTA

Avvalersi di un fornitore che svolga il ruolo di "soggetto esecutore" è una facoltà del soggetto proponente, a prescindere dal possesso del requisito di cui all'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 27 luglio 2018 n. 55508 da parte del proponente stesso.

3a) Azienda singola che presenti progetto individuale alla Regione di riferimento deve compilare / firmare esclusivamente Allegato B ed Allegato H ... al contrario non deve compilare Allegato C nè allegato D nè Allegato I;



RISPOSTA

Si conferma che il soggetto proponente di cui alla lett. f), comma 1, dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017 è tenuto alla compilazione degli allegati B ed H e non degli allegati C, D ed I.

3b) costituendo o costituito Raggruppamento Temporaneo d'Imprese composto dai soggetti di cui alla lett f) e g) (art. 3.1 del Decreto 60710): non si richiede presentazione dell'Allegato B;

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 12.

3c) costituendo o costituito Raggruppamento Temporaneo d'Imprese composto dai soggetti di cui alla lett f) e g) (art. 3.1 del Decreto 60710): Allegato D, Allegato H, Allegato L devono essere compilati / presentati soltanto dalla mandataria;

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 12.

3d) costituendo o costituito Raggruppamento Temporaneo d'Imprese composto dai soggetti di cui alla lett f) e g) (art. 3.1 del Decreto 60710): Allegato C deve essere presentato dalla mandataria e da tutte le mandanti;

RISPOSTA

Si veda la risposta al quesito n. 12.

3e) in caso di costituendo RTI composto dai soggetti di cui alle lett f) e g), con Ente Pubblico come mandatario, tale Ente Pubblico deve presentare sia gli Allegati D, H ed L (quale mandatario), sia anche l'Allegato C.

RISPOSTA

Si conferma che nel caso sopra esemplificato, il soggetto pubblico di cui all'art. 2, comma 1, lett. t) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017 è tenuto alla compilazione degli allegati C, D, H ed L.



4a) per vini di propria produzione si intende il dato espresso in HL di prodotto ottenuto sia da uve / mosti propri che acquistati ... in altre parole dal dato bisogna escludere soltanto il quantitativo di prodotto finito comprato da altri ed imbottigliato. E' corretto?

RISPOSTA

È corretto.

4b) in caso di progetto destinato esclusivamente a prodotti DOCG, al punto 2.23 dell'Allegato B (anche in considerazione dei punteggi di cui agli Allegati N e O del Bando), i dati forniti devono riguardare esclusivamente la produzione di vini DOCG o possono riguardare anche le altre tipologie di prodotti (DOC-IGT)?

RISPOSTA

I dati forniti riguardano i prodotti oggetto di promozione.

5a) In caso di brochure aziendale che sia stata realizzata nell'ambito dell'annualità 2017/2018, ipotesi 1.000 pezzi, per cui sono stati inseriti anche costi di realizzazione grafica ... è possibile produrre altri 1.000 pezzi delle medesima brochure destinata al medesimo mercato terzo ed inserire tale spesa nell'annualità 2018/2019, escludendo ovviamente i costi di realizzazione grafica?

RISPOSTA

In base alle indicazioni fornite nel paragrafo 3.3.5 delle "Guidelines for the implementation of certain provisions of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1149 and Implementing Regulation (EU) 2016/1150 of April 2016" è possibile realizzare una nuova tiratura di un prodotto realizzato in altre annualità, programmando esclusivamente spese non sostenute in precedenza con contributo pubblico.

5b) in tal caso, ove ciò fosse possibile, bisogna indicare che il progetto NON contiene azioni che abbiano già beneficiato di contributo?

RISPOSTA

Nel caso esemplificato il soggetto deve precisare che il programma <u>contiene azioni che hanno già beneficiato di contributo</u>.



DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

QUESITO N. 32

- 1.Beneficiari di cui alla lett. i), co.1, art. 3, Decreto 60710/2017 In riferimento ai soggetti proponenti di cui alla lett. i), art. 3 al Decreto si richiede di specificare se:
- a. nell'ipotesi che il soggetto proponente (Associazione o consorzio o altro raggruppamento) sia promotore di attività collettive riservate ai soggetti partecipanti al progetto (soggetti di cui alla lett. f), co.1, art.3, Decreto), il proponente stesso possa essere direttamente beneficiario di quella quota di progetto, cofinanziando direttamente tali attività collettive.

Ad esempio, il soggetto proponente organizza un evento di *incoming* a favore di una serie di soggetti partecipanti al progetto, cofinanziando tale attività

RISPOSTA

In caso di soggetti proponenti di cui alle lett. a), b), c), d), h), i) e j), comma 1, dell'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017 il contributo è diretto ai soggetti partecipanti, produttori di vino, i quali cofinanziano con fondi propri la realizzazione del progetto di promozione.

2. Beneficiari di cui alla lett. i), co.1, art. 3, Decreto 60710/2017 – In riferimento ai soggetti proponenti di cui alla lett. i), art. 3 al Decreto si richiede di specificare se il soggetto proponente (Associazione e/o altro raggruppamento) possa essere beneficiario delle spese in capo al proponente (max 4% dell'investimento in azioni di progetto), cofinanziandole direttamente e utilizzando come classe valoriale il complessivo delle classi valoriali dei soggetti partecipanti alla stessa.

RISPOSTA

Le spese in capo al proponente di cui alla riga 286 dell'allegato P rappresentano un eventuale costo del progetto e sono rendicontabili forfettariamente nella misura massima del 4% del costo complessivo progettuale. Tale costo può essere rimborsato al soggetto proponente, in caso di soggetto proponente di cui all'art. 3, comma 1, lett. i) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 60710 del 10 agosto 2017, dietro presentazione di apposita fattura.